

tale progetto esecutivo è stato scelto e definito nelle sue modalità da una convenzione per un procedimento di collaborazione diretta tra Regione Toscana, Regione Emilia, Provincia di Bologna, Provincia di Pistoia, Direzioni Compartimentali Anas di Firenze e di Bologna, Comunità Montana n. 10 e Comunità Montana Appennino Pistoiese, volto alla realizzazione e progettazione definitiva ed esecutiva dell'adeguamento della strada statale 64 —:

quali iniziative intende adottare per sbloccare la situazione di stallo verificatasi nella convenzione; per attivare canali di finanziamento utili a reperire le risorse necessarie a dare l'avvio ai lavori di adeguamento di questo tratto stradale di grande rilevanza nei collegamenti nord-sud del paese e a migliorare il traffico e la qualità della vita dei residenti lungo la strada statale 64; per chiedere un forte impegno all'Anas affinché il prossimo piano triennale presentato dall'ente contenga previsioni e interventi di ammodernamento della suddetta strada statale.  
(4-33706)

VELTRI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 3 luglio 2000 a Pisa dopo il grave incidente di Berceto nel quale hanno perduto la vita 5 ferrovieri, è stato firmato un accordo sulla sicurezza per la tratta Solignano-Berceto, tra la divisione infrastruttura divisione compartimentale di Firenze e sulle le organizzazioni sindacali;

in particolare l'accordo prevede:

a) vincolare l'apertura del segnale di protezione di Berceto lato Parma all'assenza di itinerari d'ingresso di treni pari;

b) per quanto riguarda Solignano, l'apertura dei segnali di partenza di Berceto deve essere subordinata all'aspetto di via libera del segnale di protezione di Solignano lato La Spezia;

considerato che le modifiche impiantistiche, secondo l'accordo, avrebbero dovuto essere realizzate entro il mese di settembre 2000 —:

sulla linea in questione è stato incrementato il traffico viaggiatori per quali ragioni la divisione infrastrutture centrale, non riconosca l'accordo di Pisa e lo abbia disatteso.  
(4-33729)

#### **Apposizione di firme ad interrogazioni**

L'interrogazione a risposta orale Menia e Mitolo n. 3-03725, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 14 aprile 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Gramazio.

L'interrogazione a risposta orale Malagnino ed altri n. 3-03867, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 27 maggio 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato De Biasio Calimani.

L'interrogazione a risposta in Commissione Alboni n. 5-08001, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 29 giugno 2000, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Aloï.

L'interrogazione a risposta orale Gasparri n. 3-06116, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 25 luglio 2000, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Gramazio.

L'interrogazione a risposta in Commissione Conti n. 5-08350, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 13 ottobre 2000, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Contento.

#### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: onorevole Pisanu n. 4-33693 del 29 gennaio 2001.

### **Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Balocchi n. 4-33550 del 22 gennaio 2001 in interpellanza urgente ex articolo 138-*bis* n. 2-02855.

#### *ERRATA CORRIGE*

Si ripubblica il testo dell'interpellanza urgente Lo Presti ed altri n. 2-02850 già pubblicata nell'allegato B del 24 gennaio 2001, con l'esatta indicazione dei firmatari:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della sanità, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con la legge n. 78 del 31 marzo 2000 il Parlamento delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della polizia di Stato, sulla base di specifici principi direttivi analiticamente individuati dall'articolo 5, quali: la istituzione o la soppressione di nuovi ruoli e/o qualifiche; la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della P.S.; la disciplina dell'accesso alle qualifiche dirigenziali; le procedure relative alla mobilità dei dirigenti della Polizia di Stato per il conferimento degli incarichi dirigenziali particolari o a tempo determinato o per posti di funzionario non coperti eccetera), l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico del personale;

in esecuzione della delega, il Governo, in data 5 ottobre 2000, emanava il decreto legislativo 334, prevedendo all'articolo 44 le attribuzioni del personale medico della Polizia di Stato, indicando anche le funzioni di « medico competente », regolate all'articolo 2, comma secondo, lettera *d*) del decreto legislativo 626 del 1994;

venivano, pertanto, modificati in modo sostanziale i compiti dei medici della

Polizia di Stato, ai quali veniva assegnata la nuova funzione di medico del lavoro competente, per esercitare la quale, tuttavia, altra disposizione di legge (decreto legislativo n. 626 del 1994) prevede il possesso obbligatorio dei seguenti titoli: la specializzazione in medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale; la libera docenza in medico del lavoro eccetera; l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227;

il citato articolo 44 si pone, pertanto, in contrasto non soltanto con la previsione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ma anche con un precedente decreto del Ministro dell'interno — decreto ministeriale 450 del 14 giugno 1999 — che stabiliva che le funzioni di medico competente esercitate nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del dipartimento della polizia di Stato potessero essere svolte solo dai medici della polizia di Stato in possesso dei requisiti sopra elencati;

essi, in quel contesto, potevano avvalersi della collaborazione dei medici della medesima amministrazione che avessero svolto per almeno quattro anni attività di medico del settore del lavoro ma è evidente che tale collaborazione non può essere intesa alla stregua di « generica collaborazione », poiché in tal caso non ci sarebbe stata alcuna necessità di menzionarla nel citato decreto ministeriale;

si trattava di un chiaro riferimento temporale (quattro anni) alla deroga già prevista in via transitoria dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 con la quale i laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti, avessero svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, potevano esercitare le funzioni di medico competente su presentazione di istanza all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, corredata dalla certificazione probatoria;

inoltre, l'articolo 44 citato, nel riordinare le attribuzioni dei medici della polizia di Stato, ancorché ipotesi non prevista